

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 124/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1161 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Nicola PERROTTA, Telemaco RUSSO, Luca RUBANO e della società ASD POL D VENERE 2021, avente ad oggetto la seguente condotta:

Nicola PERROTTA, all'epoca dei fatti soggetto non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pol. D. Venere 2021, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dal 16.11.2025 al 18.1.2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Pol. D. Venere 2021 militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria in assenza di tesseramento e pur essendo sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

Telemaco RUSSO, all'epoca dei fatti iscritto nei ruoli del Settore Tecnico e non tesserato che ha svolto attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Pol. D. Venere 2021, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 33, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società A.S.D. Pol. D. Venere 2021 militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria in assenza di tesseramento;

Luca RUBANO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Pol. D. Venere 2021, in violazione:

A) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2025 - 2026, omesso di tesserare e di affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria ad un tecnico in possesso dell'abilitazione di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

B) degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 23 delle N.O.I.F. e dall'art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall'11.10.2025 al 2.11.2025, affidato il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel girone D del campionato di Seconda Categoria al sig. Telemaco Russo in assenza di tesseramento, nonché dal 16.11.2025 al 18.1.2026 al sig. Nicola Perrotta in assenza di tesseramento e nonostante lo stesso fosse sprovvisto della qualifica di tecnico di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD POL D VENERE 2021, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione era tesserato il sig. Luca Rubano ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Telemaco Russo e Nicola Perrotta hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei rispettivi capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Nicola PERROTTA,
 - Sig. Telemaco RUSSO,
 - Sig. Luca RUBANO,
 - Società ASD POL D VENERE 2021, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Luca Rubano;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Nicola PERROTTA,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Telemaco RUSSO,
 - 5 (cinque) mesi di inibizione per il Sig. Luca RUBANO,
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD POL D VENERE 2021;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 SETTEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Giovanni Malagò